Comune di Copparo

Via Roma 28 - 44034 Copparo (Ferrara) tel. 0532/864672 - 864511 fax 0532/864660
Http: //www.comune.copparo.fe.it e-mail comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

686

Il catalogo delle leggi, a richiesta, si spedisce gratuitamente.

DECRETO

CHE APPROVA IL

REGOLAMENTO SPECIALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

25 LUGLIO 1892

Num. 448

Cent. 30

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 27/06/2007
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 94 DEL 29/12/2008 e CON DELIBERAZIONE N. 61 DEL 9/9/2014 e CON DELIBERAZIONE N. _DEL ____

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SERVIZI-FINALITA'-COMPETENZE

ARTICOLO 1

Oggetto – vigilanza - definizioni

1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/34-n. 1265, del D.P.R. 10/9/90 n. 285 della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 e delle altre vigenti disposizioni di legge in materia , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese pubbliche e private, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, dei locali annessi, delle strutture per il commiato e dei cimiteri per gli animali d'affezione , alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'illuminazione elettrica votiva, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

2) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nelle normative sopra citate è esercitata dal Comune per mezzo dei propri servizi tecnici –amministrativi, polizia municipale, ciascuno per la parte di competenza, mentre, per quanto attiene i profili igienico-sanitari si avvale, della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente il cui intervento è appositamente richiesto ed attivato di volta in volta ovvero predeterminato con apposita convenzione.

3) A termini della corrispondente normativa regionale vigente e della circolare Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, in caso di inumazione, l'esito della trasformazione dello stesso, allo scadere del turno almeno decennale di rotazione, per effetto di mummificazione o saponificazione e, nel caso di tumulazione, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, per effetto di corificazione.

ARTICOLO 2

Responsabilità e competenze

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio diretto o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilievi penali.

3) Il Comune, anche in associazione con altri Comuni, attua la gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, compresa la gestione della polizia mortuaria compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, con la forma dell'economia diretta o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali. Il Comune si riserva la facoltà di assumere ed organizzare anche attività e servizi accessori in materia funeraria, in concorso con altri soggetti imprenditoriali.

4) Il Sindaco ed il Responsabile ~~Dirigente~~ responsabile dei servizi cimiteriali adottano gli atti che sono loro rispettivamente attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sanità, di igiene pubblica e di polizia mortuaria nell'ambito della presente disciplina salvo diversamente pattuito all'interno di specifici contratti di servizio con i soggetti gestori nel rispetto delle normative vigenti.

5) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme consentite le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e Regolamenti dei soggetti affidatari, o dal capitolato di norme e condizioni in caso di concessione.

7) Il Comune e i propri dipendenti addetti all'espletamento delle operazioni previste dal presente Regolamento nei Cimiteri non sono responsabili degli eventuali danni provocati, in occasione di dette operazioni, alle strutture e materiali ornamentali delle sepolture sia private che in campo comune e pertanto in tali circostanze non è previsto risarcimento alcuno, salvo che i danni risultino provocati da comprovata incuria o imperizia.

ARTICOLO 3

Atti a disposizione del pubblico

1) Presso ogni cimitero è tenuto a cura e responsabilità del personale addetto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/90.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico in ogni cimitero:

a) copia del presente regolamento;

b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;

d) l'orario di apertura e chiusura;

e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto delle salme rinvenute nel territorio comunale in conseguenza di avvenimenti accidentali;
d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne e/o ne ha disponibilità;
e) gli oneri connessi allo svolgimento del funerale nell'ambito del Comune quando ricorrono le condizioni e nei termini di cui al successivo art. 8;
f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

3) Tutti gli altri servizi contemplati nella tabella allegata "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e contestuale, sono sottoposti al pagamento della tariffa corrispondente la cui entità viene stabilita con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera f), D. Lgs. 18.08.2000, come successivamente modificato ed integrato, può disporre che la fruizione di particolari ed individuati servizi in materia funeraria sia soggetta a tariffa.

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte, denuncia della causa e accertamento decessi

1) La dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento necroscopico, il referto o rapporto alla Autorità Giudiziaria, il rinvenimento di parti di cadaveri, resti mortali od ossa umane, il complesso delle attività di medicina necroscopica, sono effettuati nei termini in osservanza e nel rispetto delle normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia da parte dei soggetti individuati dalle stesse.

ARTICOLO 6

Osservazioni dei cadaveri – Autorizzazione al seppellimento

1) Il periodo di osservazione, la cautela nel periodo di osservazione, i locali per le funzioni di osservazione e obitoriali, la chiusura del feretro, il seppellimento dei cadaveri di nati morti,ossa, feti, ecc., il riscontro diagnostico, il rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali, a scopo di studio, i prelievi per trapianti terapeutici, le autopsie e i trattamenti conservativi sono eseguiti nei termini e nei luoghi come disposti dalle normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia .

2) Il Comune, in assenza di propri locali idonei per assicurare l'esercizio di tutte o parte delle attività in precedenza indicate, può disporre mediante convenzioni o locazioni, anche in forma associata con altri Comuni, l'utilizzo di strutture adeguate di proprietà di altri soggetti.

ARTICOLO 7

Contenitori per trasporti

1) Per le modalità di deposizione della salma, del cadavere dei resti mortali, ossa e ceneri nei rispettivi e appositi contenitori (feretro, cassette, urne ecc.), per le caratteristiche, dimensioni, strutture e qualità dei materiali in base alle quali gli stessi devono essere costruiti, anche in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre nonché alla distanza del trasporto (inumazione, tumulazione, cremazione), per le verifiche, modalità ed autorizzazioni inerenti il trasporto, si osservano le normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia, con particolare riferimento alla determinazione 06.10.2004, n. 13871 del responsabile Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna (pubb. B.U.R. n. 144/2004) ed alla deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005 n. 156 (pubbl. B.U.R. n. 40/2005).

2) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola.

3) L'ufficio comunale competente al ricevimento del certificato medico attestante il trasporto di salma, al ricevimento ed al rilascio dell'autorizzazione di trasporto di cadavere è individuato nell'Ufficio di stato civile.

ARTICOLO 8

Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, il contenitore o il feretro di cui al precedente art. 7 per resti o cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Responsabile dei servizi sociali competenti sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo famigliare, sulla situazione economica degli interessati ed in base ai riferimenti del Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Terre e Fiumi.

CAPO II

TRASPORTI E ATTIVITA'FUNEBRI

ARTICOLO 9

Esercizio del Servizio Trasporti Funebri e diritto fisso

1) Nel territorio del Comune di Copparo il servizio per il trasporto delle salme, dei cadaveri, dei resti mortali, da effettuarsi esclusivamente con mezzi idonei e modalità in osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, è svolto, in libera concorrenza fra loro e salvo le eccezioni di cui al successivo comma 3, dai soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio di attività funebre ai sensi dell'art. 13 della citata Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 ed a termini della deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005, n. 156.

2) Il Comune, per l'espletamento dei servizi di trasporto funebre che la legge pone in obbligo a suo carico o di cui al precedente art. 8, si avvale dei soggetti di cui al precedente comma 1) previa convenzione ovvero conferimento di incarico nelle forme consentite dalla normativa vigente.

3) Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di cadaveri rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute e richiamate nel presente Regolamento.

4) L'eventuale trasporto a braccia deve essere autorizzato volta per volta dal responsabile dei servizi cimiteriali.

5) Per i trasporti funebri di cadaveri di fanciulli inferiori ai sei anni, l'uso del carro funebre è facoltativo. Tali trasporti potranno essere eseguiti a braccia o a spalla

6) Su ogni carro é permesso il trasporto di un solo cadavere, salvo il ricorrere di particolari e pietose circostanze in occasione delle quali il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede con propria autorizzazione in deroga valutando caso per caso;

7) Per il trasporto di cadavere nell'ambito del territorio comunale e di cadavere o salma da questo ad altro Comune o viceversa o da questo Comune all'estero, con mezzo idoneo e destinazione finale alla sepoltura definitiva, è dovuto il pagamento di una somma, esclusivamente a favore del Comune, a titolo di istruttoria amministrativa, vigilanza e simili, la cui entità e modalità di versamento sono stabilite dal competente organo comunale con proprio provvedimento.

8) Non sono soggetti al pagamento del diritto di cui al precedente comma 7):

a) i trasporti di cadaveri di persone appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno ed indigenza, previo apposito provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in relazione alla composizione

del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati ed in base ad ogni ed ulteriore utile riferimento.

b) i trasporti contemplati ai precedenti commi 3), 4) e 5.

ARTICOLO 10

Modalità del trasporto e percorso

1) Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri nonché le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati dal Responsabile dei servizi cimiteriali con proprio atto.

2) Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma, ovvero del cadavere successivamente all'accertamento della morte ai sensi di legge, dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile Servizi cimiteriali.

4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, agli autobus del servizio pubblico urbano.

In ogni alto caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'incaricato al trasporto prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6) Nei giorni in cui la generalità dei servizi pubblici comunali sono inattivi per osservanza delle festività prestabilite dalle disposizioni legislative in materia, comprese le domeniche, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio Comunale.

A ciò potrà derogarsi eccezionalmente con apposita e specifica determinazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, a seguito di apposita richiesta inoltrata in tempo utile al Comune dall'incaricato al trasporto , in caso di due o più festività consecutive, in presenza di rilevante mortalità del periodo, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso dal cattolico o, ancora, per trasporti di cui al primo comma del successivo art. 14.

7) Deposto il cadavere nel cimitero il carro funebre deve retrocedere immediatamente e recarsi, per la via più breve alla rimessa.

Le vetture e le automobili di accompagnamento potranno sostare per ricondurre i parenti o chi prese parte del corteo.

ARTICOLO 11

Veicoli per trasporti funebri

1) I veicoli per trasporti funebri su strada i cui al precedente art. 9 devono possedere i requisiti prescritti in materia dalle vigenti normative statali e regionali e la vigilanza sulla loro idoneità è di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio che rilascia al proprietario apposito attestato.

ARTICOLO 12

Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri dei cadaveri con destinazione nei cimiteri del Comune, sono effettuati nell'ambito delle ore antimeridiane e pomeridiane prestabilite con determinazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

2) Nell'arco del periodo di cui sopra, i trasporti si svolgeranno tenendo conto dei desideri delle famiglie, delle esigenze del servizio di accoglimento nei cimiteri e, compatibilmente, di quelle derivanti dallo svolgimento dei riti previsti. In caso di particolari difficoltà è/o controversie, l'ordine di priorità di svolgimento è riferito alla data ed orario di decesso del defunto.

3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4) Dopo quaranta minuti di attesa il trasporto si intenderà sospeso qualora sia previsto altro trasporto di cadavere immediatamente successivo e potrà essere ripreso non appena eseguito quest'ultimo ovvero rinviato al giorno seguente in caso l'orario non lo consenta.

ARTICOLO 13

Riti religiosi e civili

1) Il Comune, salvo particolari casi di volta in volta stabiliti dalla Giunta Comunale, non provvede ad organizzare riti funebri, essendo lasciato all'arbitrio delle famiglie gli accompagnamenti religiosi e civili.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa od in luogo comunque adibito a culto religioso ovvero in apposite strutture per il commiato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

ARTICOLO 14

Trasferimento senza funerale

1) Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con mezzi idonei e modalità stabiliti dalla legge.

2) Se il cadavere non è nell'abitazione ma presso ospedale, Istituto, albergo, ecc. l'ufficio di stato civile, competente al rilascio dell'autorizzazione del trasporto, a richiesta dei familiari, può autorizzare, con lo stesso provvedimento, i trasferimenti intermedi quali all'interno dell'abitazione, al luogo di speciale onore, ecc., per il successivo inizio del funerale all'ora fissata e la destinazione finale.

ARTICOLO 15

Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1) Le rimesse delle autofunebri, opportunamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione devono essere ubicate in località e possedere i requisiti conformi alle norme dei Regolamenti locali ed in particolare:

a) locale non comunicante con vani ufficio o abitazione;
b) destinazione d'uso esclusiva;
c) pavimento e pareti impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2,5;
d) provvista di attrezzature e messi per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni dei mezzi funebri;
e) chiusino con sifone a pavimento per lo scarico delle acque di lavaggio
f) autorizzazione allo scarico.

Nell'eventualità che il soggetto svolgente attività di onoranze funebri incontrasse documentate difficoltà per l'adeguamento dei requisiti prescritti, potrà proporre soluzioni alternative transitorie contemporaneamente al piano di adeguamento definitivo. Le soluzioni transitorie potranno essere autorizzate dal Sindaco qualora salvaguardino la sanità pubblica e non siano causa di disagio o di disturbo per il vicinato.

2) La vigilanza sull'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è di competenza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

3) Le autofunebri di passaggio sul territorio comunale devono evitare le vie più frequentate ed, eventualmente in casi eccezionali, sostare all'interno del cimitero di Copparo ovvero nel luogo predestinato per l'attribuzione di particolare onoranza o rito religioso, purché, in presenza di salma o cadavere, la relativa autorizzazione al trasporto preveda la sosta intermedia nel Comune di Copparo.

TITOLO II

LUOGHI DI SEPOLTURE

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 16

Cimiteri comunali e sepolcri privati fuori dai cimiteri

1) Al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede, con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

1) Cimitero di Copparo
2) Cimitero di Ambrogio
3) Cimitero di Coccanile
4) Cimitero di Fossalta
5) Cimitero di Gradizza
6) Cimitero di Sabbioncello S. Pietro
7) Cimitero di Sabbioncello S. Vittore
8) Cimitero di Saletta
9) Cimitero di Tamara

2) Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai predetti cimiteri e per l'espletamento di operazioni negli stessi, si osservano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni sopra richiamate, richieste in dette costruzioni, sono soggette alle medesime tariffe contemplate nel presente Regolamento per le sepolture presenti nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 17

Disposizioni generali – vigilanza- sepolture fuori dal cimitero

1) La sovrintendenza alla manutenzione, all'ordine e alla vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la gestione dei servizi cimiteriali, il Comune provvede tramite proprio personale addetto ovvero attraverso altre forme consentite dalla legge, sotto la sorveglianza dei competenti uffici comunali.

4) È vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali ed ossa umane in luogo diverso dal cimitero, salvo che nei sepolcri privati costruiti fuori dai cimiteri a termini delle disposizioni di legge in materia. A tali seppellimenti si applicano le medesime tariffe vigenti per le corrispondenti operazioni nei cimiteri comunali ed i sepolcri di cui sopra sono soggetti alla stessa vigilanza da parte del Comune. Il Comune predispone e sottoscrive con gli interessati apposita scrittura riportante in dettaglio le condizioni per l'uso di detti sepolcri.

5) Il Comune può autorizzare, di volta in volta con apposito provvedimento, sentita l'Azienda U.S.L. competente per il territorio, le sepolture di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane in altri luoghi quando ritenga sussistano giustificati motivi di speciali onoranze ed abbia acquisito le necessarie garanzie che tali sepolture avvengano in osservanza della normativa vigente.

6) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri e dovranno, comprese le cremazioni, essere annotate a cura del responsabile del servizio di custodia, negli appositi registri in doppio esemplare in conformità alle disposizioni di legge. La tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei registri cimiteriali avvengono in modalità informatica, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 12 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e in conformità alle vigenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)

7) Il Responsabile del servizio di custodia provvede altresì alla conservazione dei relativi atti di autorizzazione.

8) I registri di cui sopra debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo ed un esemplare dovrà essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ARTICOLO 18

Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero è possibile costruire/individuare separati reparti speciali previsti dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. In tali reparti e ove le professioni religiose di appartenenza lo prevedano, è consentita, ai sensi del paragrafo n. 8 della Circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998, n. 10, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, ferme restando le disposizioni relative al trasporto funebre di cui in precedenza.

2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei concessionari, ovvero delle comunità richiedenti.

3) Un reparto speciale è pure costituito per il seppellimento di nati morti, feti, e prodotti del concepimento.

4) Anche per il seppellimento degli arti anatomici che, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato e di familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione può essere istituito un reparto speciale. Costituisce altresì reparto speciale l'apposita zona destinata all'inumazione delle urne cinerarie contenenti le risultanze della cremazione di cadaveri o resti mortali.

Alti reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri di persone decedute a seguito di calamità, di militari ex combattenti o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Possono essere ricevute e seppelliti altresì cadaveri di persone già residenti in precedenza nel Comune di Copparo decedute ed aventi al momento del decesso residenza anagrafica in altro Comune, purché tale ultima residenza sia stata motivata da necessità di permanenza in strutture socio-sanitarie ovvero su specifica richiesta dei famigliari attestante tale volontà espressa in vita dal defunto. Tale condizione dovrà essere dichiarata dall'interessato richiedente il seppellimento contestualmente ad apposita istanza.

2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone aventi il diritto al seppellimento di cui al successivo art. 53 nel cimitero, in sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone nelle condizioni sopra indicate.

3) Nei reparti speciali di cui all'art. 18, in quanto esistano, sono ricevuti i cadaveri o resti di persone aventi diritto ai sensi del medesimo art. 18 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

4) Sui feretri, contenenti cadaveri destinati all'inumazione nei cimiteri comunali, è vietato eseguire operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare quella interna di metallo, anche se quest'ultima sia d'obbligo.

5) I feretri, contenenti cadaveri per il cui trasporto la vigente normativa disponga la doppia cassa, se destinati all'inumazione nei cimiteri comunali, sono accettati qualora la cassa metallica, da asportare prima dell'inumazione, contenga quella di legno ovvero, l'involucro interno che garantisce l'impermeabilità sia di materiale biodegradabile. Negli altri casi il feretro non potrà essere accolto;

6) Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, sia nell'area appositamente destinata all'interno del cimitero -Giardino delle Rimembranze - sia nel cinerario comune, possono essere accolte anche le ceneri di defunti cremati nel crematorio di Copparo anche non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 su specifica richiesta dei famigliari attestante tale volontà espressa in vita dal defunto ed in possesso di valida autorizzazione.

ARTICOLO 20

Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni

1) Nei cimiteri siti nelle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento del decesso la propria residenza nei rispettivi territori.

CAPO II

RIFERIMENTI TECNICI

ARTICOLO 21

Costruzioni dei cimiteri piani cimiteriali, soppressioni, disposizioni tecniche generali

1) La costruzione, l'ampliamento, la zona di rispetto, la soppressione dei cimiteri e delle strutture per il commiato sono realizzate e determinate a termini delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia ed in osservanza dei piani cimiteriali comunali adottati secondo le norme regolamentari dell'ente Regione per la loro localizzazione.

2) I medesimi piani cimiteriali potranno inoltre prevedere la localizzazione e le modalità di costruzione di cimiteri per animali d'affezione e di strutture per il commiato le cui realizzazioni sono consentite sia a soggetti pubblici che privati. Con appositi provvedimenti del competente organo comunale saranno definiti i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell'A.U.S.L. locale, alla realizzazione di suddetti cimiteri per animali d'affezione, delle strutture per il commiato e per la loro gestione.

ARTICOLO 22

Planimetrie presso l'Ufficio Tecnico Comunale

1) L'ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria, in scala appropriata e , possibilmente, su supporto digitale, dei cimiteri del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto. In detta planimetria devono essere riportati i manufatti relativi a sepolture private singole ed agglomerati di loculi/cellette/nicchie per tumulazioni individuali, mentre per i campi comuni sarà sufficiente la perimetrazione dell'area. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO III

SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 23

Camere mortuarie, obitori e depositi di osservazione

1) I depositi di osservazione e gli obitori previsti per legge possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2) Il comune può mettere a disposizione della cittadinanza una struttura di ultimo saluto - camera mortuaria dove possono sostare feretri aperti, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

2) In almeno uno dei cimiteri del Comune, è allestita, secondo i requisiti prescritti dalle norme in materia, una camera mortuaria, intesa come luogo di sosta dei cadaveri e/o resti mortali a feretro chiuso prima dell'avvio alla loro definitiva destinazione.

4) È presente inoltre all'interno del Centro per i Servizi Cimiteriali una Sala del Commiato adiacente all'Impianto di Cremazione intesa come luogo di sosta ed ultimo saluto dei cadaveri e/o resti mortali a feretro chiuso prima dell'avvio alla cremazione

ARTICOLO 24

Ossario/cinerario comune

1) Ogni cimitero deve avere uno o più ossari/cinerari consistenti in un manufatto per la raccolta, anche cumulativa e collettiva, delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate e/o di ceneri derivanti dalle cremazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per detti resti eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
In tali casi la dispersione delle ceneri e la collocazione dei resti verranno effettuati dall'amministrazione o dal soggetto gestore del cimitero senza ulteriori avvisi o comunicazioni.

2) L'ossario deve essere costruito in modo da sottrarre il contenuto alla vista del pubblico.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

1) Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono le vigenti norme statali e regionali in materia ed in osservanza dei piani cimiteriali comunali.

3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalle medesime normative.

4) I piani cimiteriali comunali determinano, per le sepolture private, la ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati ecc.).

ARTICOLO 26

Posti per inumazioni di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici

1) I posti per inumazione di cadaveri resti, ceneri ed arti anatomici si distinguono in comuni e privati:

a) sono comuni quelli soggetti alla durata massima ordinaria di permanenza stabilita dalla legge dal giorno del seppellimento, assegnati gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una destinazione in sepoltura privata. Tale durata può essere procrastinata per un ulteriore periodo, da stabilirsi volta per volta, al fine di favorire i processi di scheletrizzazione qualora non risultassero compiuti alla scadenza del normale turno di rotazione ordinario.

Le fosse devono essere scavate nel rispetto delle caratteristiche e misure indicate nei piani cimiteriali comunali. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, ovvero, nei casi di cui al precedente art. 18, comma 1°, attorno al cadavere e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie.

b) sono privati quelli per inumazione in area riservata concessa in uso con regolare atto del Comune e ad essi si applicano le medesime disposizioni di cui alla precedente lettera "a".

ARTICOLO 27

Cippo

1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante lo stesso numero progressivo attribuito all'atto della annotazione sul registro giornaliero di al precedente art. 1, comma 6, fornito e messo in opera dal Comune.

2) Sul cippo verrà applicata a cura e spese del Comune, una targhetta di materiale indelebile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle dimensioni massime di cm. 180 x 60 ed altezza di cm .20 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. La lapide dovrà avere l'altezza massima di cm. 80.

4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri consentiti dalle vigenti norme in materia e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

ARTICOLO 28

Tumulazione

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte appositamente destinate e costruite dal Comune o dai concessionari di aree/manufatti riservati.

2) Le sepolture private per tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Tit. III Cap I.

3) Ogni tipologia di sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni, caratteristiche e requisiti rispettivamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

4) Dette disposizioni, a parziale deroga e limitatamente alle dimensioni, non si applicano alle costruzioni le cui tipologie siano state adottate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto nel contesto di un piano cimiteriale specifico di ogni cimitero.

5) È consentito, in deroga ai vigenti limiti dimensionali, l'uso o il riuso delle sepolture di cui al presente articolo e preesistenti, compatibilmente alle dimensioni del feretro e/o cassette ossario/urne cinerarie per cui è richiesta la tumulazione purché, limitatamente ai loculi, sussistano le prescritte condizioni di impermeabilità e staticità comprovate da apposita relazione del tecnico comunale competente

ARTICOLO 29

Depositi in loculi provvisori del Comune o in concessione a privati

1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, i cadaveri sono provvisoriamente deposti in appositi loculi resi disponibili dal Comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2) La concessione è ammessa nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
- richiedenti/concessionari in uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- esecuzione lavori di ripristino di tombe private fino alla conclusione;
- richiedenti concessione in uso di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, fino alla disponibilità della stessa.
- nei casi in cui la carente disponibilità di loculi non consenta di attivare le deroghe concessorie previste al successivo art. 52 commi 2.2 e 2.3 e purché il bilancio di previsione pluriennale contempli la realizzazione di tali sepolture nel cimitero di riferimento.

3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e/o in riferimento al periodo indicato nella richiesta, perché sia inferiore a 24 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di comprovate ed accertate motivazioni Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni residue di trimestre, successivamente al primo che deve essere comunque addebitato e pagato per intero, non sono computate.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali previa diffida, provvederà per l'inumazione del cadavere in campo comune secondo le norme stabilite dall'art. 26.

Il cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a disposizione provvisoria ma, eventualmente ed osservate le vigenti prescrizioni, solo in tombe o loculi regolarmente concessi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

5) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6) Sono altresì consentite, ma non in forma preferenziale, le tumulazioni provvisorie di cui sopra con ricorso a sepolture in concessione a privati con le stesse modalità sopracitate con esclusione di ogni fine di lucro, speculazione o addebito tariffario e previo consenso scritto del concessionario.

In tal caso l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità ed obbligo nei confronti del concessionario tranne che per gli interventi di cui al precedente comma 4, su richiesta del concessionario medesimo e con spese a carico dei richiedenti la tumulazione provvisoria.

CAPO V

CREMAZIONE -CINERARIO COMUNE

ARTICOLO 30

Impianti-autorizzazioni cremazione -area riservata

1) Nel territorio del Comune di Copparo, presso il "Centro Servizi Cimiteriali" è collocato l'impianto di cremazione, la cui gestione è affidata al soggetto gestore dei servizi cimiteriali ed è soggetta alla vigilanza del Sindaco e del Dirigente Sanitario del Servizio di igiene Pubblica dell'AUSL.

2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di
decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
L'irreperibilità dei familiari è presunta tale qualora le debite ricerche anagrafiche non conseguano risultato alcuno fino al 6° grado di parentela compreso.
Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 DPR 445/2000)
In nessun caso si può ritrattare la volontà del defunto;

3)L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura, ai sensi dell'art. 3 della Legge 30.3.2001 n.130, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

4) Nel caso di cremazione di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei

Servizi Cimiteriali del Comune ove sono sepolti i resti mortali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003 e dell'art. 3 della Legge 30.3.2001 n.130. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.

5) Le suddette autorizzazioni vanno inoltrate all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione, al servizio cimiteriale se le ceneri saranno tumulate o al Comune di destinazione in caso di affido o dispersione.

6) Qualora da parte dei richiedenti aventi titolo, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti richiedenti.

7) Nelle ipotesi di cremazione di resti mortali, per le fasi istruttorie del procedimento di autorizzazione, il Comune si avvale del gestore del servizio cimiteriale.

8) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

9) L'urna cineraria, contenente le risultanze della cremazione di un unico cadavere o resto mortale, deve corrispondere, per dimensioni, consistenza e caratteristiche dei materiali con cui è costruita, alle prescrizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

10) Nei Cimiteri del Comune di Copparo può essere predisposto un apposito edificio costituito da nicchie o colombari, da concedersi con le modalità di cui ai successivi artt. 49 e 50 per accogliere tali urne che, inoltre possono essere altresì collocate in altri spazi (sepolture private, cellette ossario ecc.) dati in concessione a privati o enti morali.

11) Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune, anche in concomitanza con l'ossario comune, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali i famigliari del defunto non vi abbiano provveduto in una delle altre forme su riportate (disinteresse dei famigliari);

12) Ogni cimitero del territorio è dotato di ossario/cinerario comune, mentre nel cimitero di Copparo è presente anche un'area separata dal cinerario comune per la dispersione delle ceneri per le quali sia stata espressa la volontà a termini di legge di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione.
La dispersione nell'area dispersione ceneri del cimitero di Copparo è soggetta a tariffa, come da normative vigenti, mentre la dispersione/collocazione delle ceneri in tutti i cinerei comuni è gratuita.
Per la realizzazione di detti cinerari e le modalità di dispersione delle ceneri si osserveranno le indicazioni precisate dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 31

Trasporto e consegna urne cinerarie, affidamento personale, dispersione delle ceneri di cadavere

1) Il **trasporto di cadavere, o dei resti mortali, destinati alla cremazione** è autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.
In riferimento ai resti mortali, qualora sia richiesta la cremazione e il trasporto degli stessi, il Responsabile dei servizi cimiteriali rilascerà una unica autorizzazione.

2) In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 29.07.2004, n.19 e alla Legge 130 del 30/03/2021 così come modificata dalla Legge 182 del 2/12/2025 e successive modifiche ed integrazioni, la procedura per l'autorizzazione **all'affidamento personale e conservazione delle ceneri da esiti di cremazione di cadavere e/o resti mortali** da valersi nell'ambito del territorio comunale è così disposta:

a) presentazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, o Comune dove sono sepolti i resti mortali, apposita richiesta, da parte della persona individuata quale affidatario unico, contenente le proprie generalità, quelle del defunto, l'indicazione dell'indirizzo coincidente con quello di residenza dell'affidatario di altro immobile nelle sue disponibilità) ove saranno collocate e custodite le ceneri racchiuse in apposita urna sigillata di cui al precedente art. 30 , ed, in allegato, copia conforme all'originale della documentazione comprovante l'espressione della volontà del defunto stesso consistente in disposizione testamentaria, anche redatta in forma olografa, o, in assenza, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del coniuge ove presente, e della totalità dei congiunti di primo grado, o, in mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado nel quale si dia atto del fatto che l'affidamento al soggetto, dagli stessi indicato, rispetta la volontà espressa verbalmente in vita dal de cuius;

b) rilascio e sottoscrizione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, previa apposita istruttoria, dell'autorizzazione di affidamento personale dell'urna contenente le ceneri, riportante prescrizioni in ordine alla conservazione e dislocazione della stessa anche contro i rischi della profanazione.

c) redazione di processo verbale della consegna dell'urna destinata all' affidamento personale sottoscritta congiuntamente dal responsabile dell'impianto di cremazione o suo delegato e dalla persona autorizzata all'affidamento ovvero autorizzata al ritiro;

d) annotazione sul registro appositamente predisposto e depositato presso l'Ufficio dello Stato Civile delle generalità dell'affidatario e del defunto, con l'indicazione del luogo di

conservazione nonché ogni altra annotazione inerente ad eccezionali e successive eventuali variazioni, *compreso il cambio di residenza dell'affidatario.*

È possibile, da parte dell'affidatario, la rinuncia all'affidamento; in tal caso, l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune di avere dato comunicazione di tale rinuncia ai restanti parenti di pari grado. I congiunti possono richiedere al Comune una nuova autorizzazione di affidamento ad uno di loro, qualora il defunto abbia indicato, genericamente, l'affidamento alla famiglia e tale volontà risulti dalla domanda di primo affidamento o da testamento o da quanto dichiarato, presso l'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, mentre, se il defunto ha espressamente indicato quell'affidatario, in caso di sua rinuncia o impossibilità alla custodia o morte, le ceneri sono conferite al cimitero; in ogni caso, qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

Il trasferimento dell'urna cineraria da un Comune ad un altro Comune rimane assoggettato alla autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune di partenza.

3)L'autorizzazione alla **dispersione delle ceneri** è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, o del Comune di ultima sepoltura, ai sensi della Legge 130 del 30/03/2021 così come modificata dalla Legge 182 del 2/12/2025, della legge Regione E.R. 29 luglio 2004 n. 19, della delibera della Giunta regionale E.R. n. 10/2005, della delibera della Giunta Regionale E.R. n. 162/2008.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
a) del soggetto richiedente, avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge;
b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, sulla base della espressa volontà del defunto, manifestata con le modalità sopra richiamate, quali le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, le dichiarazioni sottoscritte, esplicitamente, a tal fine nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri o altre forme di manifestazione di volontà, ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà, altresì, ritenersi valida anche la volontà, manifestata verbalmente, in vita, dal defunto che può essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, **e** da tutti i congiunti di primo grado, nonché dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile, nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente:
- in apposita area a ciò destinata, in almeno un cimitero;
- in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati;
- in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei
proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- nel cinerario comune.
La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma

1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. **In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni**, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione, l'urna è depositata, provvisoriamente, in un locale cimiteriale.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare, avente titolo, o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o dal gestore del servizio pubblico cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre, di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004.

Le ceneri oggetto di dispersione non necessitano di autorizzazione al trasporto.

Non è consentita la dispersione di ceneri già precedentemente affidate e le ceneri derivanti da cremazione di resti mortali, salvo la dispersione nel Cinerario comune.

CAPO VI

ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32

Esumazioni ordinarie

1) I cadaveri e i resti mortali, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili, in via ordinaria ed a termini delle vigenti norme statali e regionali in materia

a) non prima della scadenza prefissata dalle vigenti normative di legge se in campo comune.

b) alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private e comunque non prima di dieci anni, nel caso di scadenza anticipata della concessione.

2) Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, salvo provvedimento di sospensione adottato dal Responsabile dei servizi cimiteriali per particolari e comprovate motivazioni ed acquisito, eventualmente, parere igienico-sanitario dell'Azienda U.S.L. locale

3) Esse sono regolate con propria ordinanza dal Responsabile dei servizi cimiteriali che terrà conto, quanto alle esumazioni indicate alla lettera a), delle esigenze di reimpiego di campi comuni nonché dei trattamenti consentiti e previsti per le reinumazioni, ovvero per le cremazioni, dalle vigenti disposizioni in materia.

4) Nel caso di cui al precedente comma 1), lettera b), cadaveri che risultano indecomposti, salvo si possa rinnovare ovvero perduri la concessione della sepoltura, sono trasferiti in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo, ovvero, qualora sussistano i presupposti di legge, avviati a cremazione.

5) Alle esumazioni ordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio cui comunque è inviata nota informativa inerente a tali operazioni.

ARTICOLO 33
Avvisi di scadenza esumazioni ordinarie

1) La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata, compatibilmente alle possibilità di individuazione dei recapiti, con singoli avvisi ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate. Nei campi comuni in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocati cartelli appositi recanti l'avviso dell'esecuzione delle operazioni, inoltre all'albo del cimitero è pubblicato ogni anno a partire dal giorno antecedente la commemorazione dei defunti l'elenco dei campi in scadenza nell'anno successivo i cui cadaveri saranno esumati.

2) Spetta al competente soggetto gestore dei cimiteri predisporre e autorizzare le operazioni di cui sopra avvalendosi anche di sistemi informatici.

3) In caso di disinteresse o irreperibilità dei famigliari, il personale addetto alle operazioni cimiteriali, provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti trascorsi 6 mesi dall'esecuzione delle operazioni, ovvero immediata nuova inumazione in campo a parte nel caso di incompleta mineralizzazione;

ARTICOLO 34

Esumazione straordinaria

1) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza ed in qualsiasi tempo dell'anno, nei casi e con le modalità contemplate dalle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.

2) Alle esumazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienico-sanitario.

ARTICOLO 35

Estumulazione ordinaria e straordinaria

1) I cadaveri, i resti mortali, le ceneri in sepoltura privata a sistema di tumulazione vengono estumulati, in via ordinaria ed in qualsiasi periodo dell'anno, a cura del Comune e con spese a carico dei famigliari e/o del responsabile della sepoltura, alla scadenza della concessione a tempo determinato ovvero alla scadenza dell'eventuale rinnovo concesso. Di tali operazioni è dato apposito avviso, con congruo anticipo e compatibilmente alla possibilità di individuazione dei recapiti, ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate. In caso di disinteresse o irreperibilità dei famigliari e/o del responsabile della sepoltura, il personale addetto alle operazioni cimiteriali ovvero il gestore individuato, provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti trascorsi 6 mesi dall'esecuzione delle operazioni, ovvero immediata nuova inumazione in campo a parte nel caso di incompleta mineralizzazione;

2) Per gli adempimenti successivi e conseguenti alle operazioni di estumulazione ordinarie si osservano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia, così come per le modalità di trattamento e destinazione delle risultanze di dette estumulazioni.

3) I cadaveri in sepolture private a sistema di tumulazione vengono estumulati in via straordinaria dopo qualsiasi periodo successivo alla tumulazione ed in qualsiasi tempo dell'anno, nei limiti, per le destinazioni e con le modalità ed autorizzazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali in materia ed in particolare:

a) previa richiesta dei famigliari interessati e se soggetti diversi dal titolare del tumulo, previo consenso di quest'ultimo;

b) su ordine dell'autorità giudiziaria;

c) a seguito di inconvenienti igienici derivati dalla non perfetta tenuta del feretro.

4) Alle estumulazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienico-sanitario.

ARTICOLO 36

Operazioni vietate - denuncia

1) È vietato eseguire sul cadavere tumulato operazioni tendenti a ridurne le dimensioni entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.

2) Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ovvero chi è preposto al servizio è tenuto a denunciare, alle Autorità Giudiziaria e al Responsabile dei servizi cimiteriali, chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto d reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

3) È vietato collocare in uno stesso loculo o tumulo oltre al feretro una o più delle cassette resti od urne cinerarie, salvo quanto previsto al successivo art. 53 comma 5°.

4) Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può asportare parti di cadavere, indumenti od oggetti, fermo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria o dal successivo art. 39.

ARTICOLO 37

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, con relativi oneri a carico del Comune, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 8, previo accertamento di cui al 2° comma del medesimo articolo, ovvero qualora vi sia disinteresse o inesistenza dei famigliari.

2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3) Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701 e successive modificazioni.

ARTICOLO 38

Raccolta delle ossa. Destinazione materiali rinvenuti

1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata nel qual caso devono essere raccolte nelle cassette di cui al precedente art. 7 procurate a cura e spese dei richiedenti di cui sopra

2) I rifiuti risultanti da attività cimiteriale, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei, e similari, resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 39

Cadaveri aventi oggetti da recuperare

1) I famigliari o gli aventi diritto i quali ritengono che il cadavere da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare devono darne avviso al responsabile del servizio di custodia prima della esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2) Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossarietto o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta per iscritto la restituzione da parte dei famigliari.

In quest'ultimo caso gli oggetti di valore e ricordi personali sono restituiti ai famigliari, previa redazione di processo verbale in duplice copia, sottoscritto del predetto responsabile e da un famigliare, e di cui 1 copia consegnata allo stesso, l'altra conservata agli atti dell'Ufficio concessioni Cimiteriali.

Gli oggetti di valore o i ricordi personali relativi a resti di cadaveri destinati all'ossario comune sono consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali il quale provvederà a svolgere le ricerche dei famigliari anche per mezzo di pubbliche affissioni. Decorsi 12 mesi dal giorno dell'esumazione e risultando senza esito le ricerche dei famigliari e qualora non venissero reclamati, detti oggetti di valore o ricordi personali saranno destinati all'impiego di cui al 1° comma dell'art. 40 che segue.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile, anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

ARTICOLO 40

Disponibilità dei materiali

1) Gli oggetti di valore e i ricordi personali non consegnati ai famigliari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento di tombe abbandonate.

2) Le croci, le lapidi e i copritomba od altre opere installate sulle sepolture comuni o private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune e possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3) I materiali che non possono essere reimpegnati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, e gli oggetti di valore, sono asportati e smaltiti in osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 38 comma 2.

4) Sono conservati a cura del Comune nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta scritta, restituiti alla famiglia.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 41

Orario

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali rilasciato al richiedente, per comprovati motivi e compatibilmente alla disponibilità del personale di servizio per l'accompagnamento.

4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, e da eseguirsi, eventualmente, anche con l'impiego di appositi automatismi.

ARTICOLO 42

Disciplina dell'ingresso

1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2) È vietato l'ingresso:

a) con cani o altri animali;

b) alle persone munite di mezzi per l'introduzione di cesti o involti particolarmente ingombranti, se non previamente autorizzate dal personale addetto al servizio al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni disdicevoli rispetto all'austerità del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati da adulti.

3) Alle persone che ne fanno richiesta e che contestualmente rilasciano apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge di essere in condizioni di temporanea difficoltà fisica a deambulare ovvero di insufficienza motoria permanente, il Responsabile dei servizi cimiteriali o il soggetto gestore dei cimiteri concede il permesso, rispettivamente periodico (rinnovabile alla scadenza su richiesta) e permanente di visitare tombe di famigliari a mezzo di veicoli adeguati e precisati nella richiesta stessa, nei percorsi e negli orari indicati dal personale addetto al servizio.

ARTICOLO 43

Divieti speciali

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette ed oggetti irriverenti;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;

h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;

n) Qualsiasi attività commerciale, di pubblicità diretta o indiretta ed inoltre vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità dei cimiteri, bevande, alimenti o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri;

I divieti predetti, ad esclusione del punto h), per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto al servizio che, qualora si renda necessario, richiederà l'intervento anche della forza pubblica.

ARTICOLO 44

Fiori e piante ornamentali

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale addetto al cimitero qualora non vi provveda il privato. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al Cimitero li toglierà o sradicherà e provvederà alla loro distruzione.

2) In tutti i cimiteri, a cura del personale addetto avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 45

Materiali ornamentali

1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere le opere contemplate inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

2) Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalla tomba di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Gli stessi oggetti saranno altresì rimossi se depositati sui pavimenti riservati al pubblico passaggio e lungo i corridoi, salvo per limitati periodo ed in particolari ricorrenze regolamentate con appositi avvisi.

3) Detti provvedimenti verranno adottati qualora riesca vana la previa diffida diretta agli interessati, trascorso il termine assegnato nella diffida stessa.

Qualora i concessionari delle tombe ed i loro aventi causa risultino irreperibili, alla forma dell'avviso personale verrà sostituita la pubblicazione all'albo cimiteriale per due domeniche successive: quando neppure questo mezzo abbia avuto effetto, si provvederà d'ufficio.

4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

ARTICOLO 46

RITI FUNEBRI

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 47

Epigrafi, monumenti, ecc., sulle tombe nei campi comuni

1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, sempre nel rispetto del decoro generale ed in linea con il contesto estetico del cimitero.

2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto. Sono consentite le rituali espressioni brevi.

3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 93.

5) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

7) In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 45, il Responsabile dei Servizi cimiteriali ovvero il soggetto gestore del cimitero, provvederà alla rimozione di quanto installato o collocato.

ARTICOLO 48

Reclami, osservazioni, proposte

1) Presso gli addetti al servizio del cimitero sarà tenuto a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami, osservazioni e proposte. Detto registro deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta, ed il personale preposto è tenuto, ad invito del reclamante, a stendere il reclamo qualora quest'ultimo dichiari di essere analfabeta o provi l'impossibilità di stenderlo personalmente.

2) Per maggiore comodità degli utenti viene collocata in ogni cimitero apposita cassetta per la raccolta di reclami, osservazioni, proposte, che a cura del personale addetto al servizio saranno tempestivamente inoltrate al Responsabile dei servizi cimiteriali.

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 49

Sepolture private

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dai piani cimiteriali di cui all'art. 25 ultimo comma, l'uso delle aree e di manufatti realizzati dal Comune secondo le disposizioni riportare nel presente titolo e con riferimento alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2) Le concessioni cimiteriali di cui al comma precedente sono le seguenti:

a) loculo o tumulo singolo per tumulazione di cadavere;

b) ossarietto o nicchia cineraria singolo/a per conservazione ossa o ceneri;

c) sepolture a sistema di più tumulazioni individuali (manufatti + area corrispondente) per famiglie o collettività (edicole, cappelle, archi, depositi a terra, pluri-loculi) costruite dal Comune o comunque disponibili per effetto di retrocessione o decadenza. Sono altresì considerati alla stregua di tali sepolture gli agglomerati costituiti da almeno cinque loculi (solo manufatti, senza concessione d'area, costruiti dal Comune) le cui aperture di accesso consentano la tumulazione dei feretri solo nel senso laterale e non longitudinale;

d) aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale ovvero per impiantare campi a sistema di inumazione da parte dei privati per famiglie e collettività.

2 bis) Le sepolture di cui al comma 2 lettera a) , purché sufficientemente capienti, possono essere utilizzate anche per la tumulazione di ceneri o resti mortali di defunti parenti ed affini del concessionario così come definiti all'art. 50 comma 1 lettera c) nel numero massimo di 4 oltre al cadavere del defunto a cui sono predestinati e lo stesso defunto predestinato può essere collocato all'interno della sepoltura anche sotto forma di ceneri qualora abbia espresso la propria volontà in tal senso al momento del decesso.

3) Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento anticipato dell'importo di cui all'apposita tariffa, con emissione di apposito documento contabile rilasciato dal competente Ufficio contestualmente alla data di presentazione della richiesta. Il versamento relativo dovrà essere effettuato in un'unica rata, a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione autorizzato.

Se il richiedente non vi avrà ottemperato anche a seguito di apposito sollecito, il Comune provvederà o alla revoca di autorizzazione all'uso della sepoltura di riferimento, se già occupata, procedendo come indicato al successivo art. 60 o alla riscossione coattiva a termini della normativa vigente in materia nei confronti dell'inadempiente ovvero dell'eventuale successore subentrante nella titolarità della sepoltura di riferimento. Il rilascio della medesima concessione è altresì subordinato alla sottoscrizione per accettazione in calce al provvedimento.

4) Previa richiesta degli interessati e solo in casi particolari di volta in volta esaminati dal Responsabile dei servizi cimiteriali, lo stesso potrà consentire, con apposita comunicazione scritta, pagamenti rateizzati e dilazionati della tariffa, entro comunque un periodo non eccedente i 12 mesi. Detta comunicazione riporterà inoltre il consenso all'uso della sepoltura nelle more della relativa concessione che potrà essere rilasciata solo a comprova dell'avvenuto saldo, entro i termini concessi, della tariffa e riportante decorrenza dalla data della medesima comunicazione di cui sopra.

5) Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che essi siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti normative statali e regionali rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

ARTICOLO 50

Concessioni per sepolture private

1) La titolarità di concessioni per il diritto d'uso delle sepolture di cui all'articolo precedente può essere conferita, con intestazione a singolo o più nominativi, ad ogni soggetto richiedente che dichiari o comprovi con idonee documentazioni o sia stato espressamente a ciò delegato, di destinare dette sepolture all'accoglimento dei cadaveri, resti, ceneri esclusivamente di persone:

- a) residenti nel Comune di Copparo;
- b) non più residenti nel Comune di Copparo, ma nate nel Comune stesso o che vi abbiano regolarmente risieduto in precedenza;
- c) aventi, con i soggetti di cui ai precedenti punti a) (esclusi gli Enti) e b), relazione di parentela in linea diretta o collaterale entro il 3° grado, compresi gli affini di 1°grado ed il coniuge.

2) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime di beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione, l'individuazione e la tipologia della sepoltura di riferimento, la capienza realizzabile o realizzata in termini numerici di posti;
- la durata;
- la/le generalità, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, del/dei concessionario/i;
- -il vincolo di accoglimento del solo cadavere e/o dei soli resti/ceneri della persona o delle persone, corrispondenti ai nominativi debitamente indicati, se destinati alle sepolture di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 49 (loculi e cellette/nicchie, singoli);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in rapporto all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La sottoscrizione dell'atto di concessione avviene entro la data stabilita dal competente Ufficio previo avviso scritto agli interessati. Nel caso di accertata persistente inadempienza da parte dei titolari richiedenti la concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali adotterà apposito provvedimento di revoca di assegnazione della sepoltura di riferimento con conseguente attuazione della medesima procedura prevista al successivo art. 60, previo avviso agli stessi. Nello stesso provvedimento di cui sopra saranno previsti gli eventuali rimborsi dei versamenti effettuati in anticipo per la concessione richiesta e spettanti agli interessati, con riserva di trattenute a copertura degli eventuali e comprovati oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale per le operazioni di cui sopra.

4) La Giunta Comunale determinerà con propri provvedimenti le tariffe corrispondenti a ciascun tipo di concessione attenendosi ai seguenti criteri di massima:

a) recupero del costo di acquisto dell'area su cui insiste il manufatto;

b) recupero integrale del costo storico di costruzione (o di quello rimborsato);

c) la copertura dei costi amministrativi, progettuali e tecnici per la realizzazione delle opere;

d) recupero delle prevedibili spese di manutenzione straordinaria e/o ordinaria per le parti comuni connesse ed a stretto servizio del fabbricato.

5) Le determinazioni di cui sopra potranno essere aggiornate e con le medesime modalità:

1) a seguito ed in rapporto alle risultanze di ogni nuova realizzazione di sepolture private da parte del Comune;

2) Annualmente, a decorrere dal mese di Gennaio, con incrementi percentuali pari alla differenza degli indici percentuali dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT risultati al mese di Novembre di ogni anno rispetto al mese di Novembre dell'anno precedente;

Le tariffe così rideterminate si intendono, al momento della loro efficacia, estese e valide per le corrispondenti tipologie di sepolture in tutti i Cimiteri presenti nel territorio comunale.

ARTICOLO 51

Durata delle concessioni cimiteriali

1) Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. La durata, a decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento e fatti salvi i diversi periodi stabiliti in precedenza riportati dai relativi atti di concessione in essere ovvero dalle istruttorie in corso acquisite in regime di pre-assegnazioni di cui al 3° comma del successivo art. 52, è fissata in:

a) 33 anni per loculo o tumulo singolo di cui al punto a) del precedente art. 49, riducibile a 20 anni se applicato al loculo medesimo apposito dispositivo finalizzato ad assicurare la completa mineralizzazione del cadavere entro tale termine;

b) 50 anni per ossarietto e nicchia singoli di cui al punto b) del precedente art. 49;

c) 75 anni per le sepolture a sistema di più tumulazioni individuali di cui al punto c) del precedente art. 49;

d) 99 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia da parte dei privati, ovvero per campi di inumazione di cui al punto d) del precedente art. 49.

2) A richiesta degli interessati, è consentito, alla scadenza delle concessioni delle sepolture di cui al precedente art. 49, limitatamente a quelle indicate:

- alla lettera a)

1) in caso di non avvenuto utilizzo, il rinnovo per una sola volta per un periodo uguale di tempo dietro pagamento del corrispettivo di concessione di cui all'apposita tariffa vigente al momento.

2) in caso di avvenuto utilizzo, il rinnovo per un ulteriore periodo di 20 o 33 anni previo pagamento della tariffa vigente per la concessione proporzionata al periodo richiesto;

3) in caso di avvenuto utilizzo, il rinnovo della concessione fino al raggiungimento dei 20 anni di tumulazione del defunto dietro versamento di tariffa proporzionata agli anni di rinnovo del contratto calcolati in modo proporzionale rispetto alla tariffa di concessione per 20 anni di tale sepoltura (fraz. superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno);

-alle lettere c) e d)

1) il rinnovo per un periodo massimo di tempo corrispondente al compimento del 30° anno di permanenza dell'ultimo cadavere tumulato prima della data della scadenza della concessione previo pagamento del corrispettivo di concessione di cui all'apposita tariffa vigente al momento, proporzionato al periodo del rinnovo stesso.

3) Nell'atto di concessione verrà indicata la data di decorrenza della stessa che coincide con quella di presentazione della richiesta di concessione della sepoltura, fatto salvo quanto diversamente stabilito al comma 4) del precedente art. 49, ovvero con quella dell’atto di concessione medesimo.

4) Alla scadenza del termine previsto per le diverse concessioni di cui sopra la

sepoltura privata di riferimento rientra nella piena disponibilità del Comune che eventualmente procederà alle operazioni di cui al precedente art. 35.

ARTICOLO 52

Modalità' di concessione cimiteriale e regolarizzazioni situazioni pregresse

1) Le concessioni delle sepolture di cui all'art. 49 lettere a) b) e c) sono conferite a conclusione dei lavori per la realizzazione delle stesse ovvero, nei casi di opere già costruite, in seguito alla effettiva ed accertata disponibilità. Le concessioni di cui all'art. 49, lettera d), sono conferite secondo l'effettiva disponibilità' di aree previste dai piani cimiteriali.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo, tenendo conto, come priorità' dei seguenti criteri:

a) Eventuali e particolari segnalazioni precedenti la costruzione;
b) Presenza di cadaveri in sistemazioni provvisorie.

L'assegnazione verrà comunque confermata con la presentazione di apposita domanda in competente bollo.

2) La concessione in uso delle sepolture di cui all'art. 49 è vincolata al nominativo del titolare della concessione stessa e suoi successori e non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.

La concessione delle sepolture di cui all'art. 49 lettere a) e b) è rilasciata esclusivamente in conseguenza dell'immediata necessità di tumulazione di cadavere, ceneri, o resti mortali cui è tassativamente destinata la sepoltura concessa.

Eventuali deroghe alla predetta condizione di rilascio potranno essere consentite, con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali, esclusivamente nei seguenti casi e su preventiva richiesta degli interessati, o, per conto degli stessi, di persona all'uopo delegata, se per varie ragioni impossibilitati:

1) Persona che vive sola;
2) Coppie di coniugi o conviventi, anche "more uxorio, di età' superiore ai 65 anni;
3)Morte di uno dei coniugi o conviventi, anche "more uxorio";

Nei casi 2) e 3) potrà' essere consentita la concessione di due loculi o cellette o nicchie cinerarie riservati ai coniugi medesimi o ai conviventi purché questi ultimi siano gli unici componenti del nucleo famigliare.

Il ricorso a tali deroghe può essere disposto dal Responsabile dei servizi cimiteriali purché la disponibilità di tali sepolture non sia inferiore alla soglia minima di 25 unità per il cimitero di Copparo e 15 unità per i restanti cimiteri.

3) Il Responsabile dei servizi cimiteriali ogni qual volta accerti una considerevole disponibilità' di tali sepolture (art. 49 lettere a) e b), potrà con proprio provvedimento specifico consentire la concessione, in misura non comunque superiore al 50%, a chiunque, avente titolo, ne faccia richiesta, regolamentando con il medesimo atto le modalità' e priorità' di assegnazione, osservate le altre norme del presente Regolamento.

Il provvedimento di cui sopra potrà essere adottato anche subito dopo l'esperimento delle gare d'appalto per la realizzazione di nuove opere con facoltà' di prevedere, in tal caso, il versamento da parte dei richiedenti interessati all'atto della prenotazione, di una somma stabilita nel provvedimento medesimo, comunque non superiore alla tariffa in vigore e a

titolo di acconto sull'intero corrispettivo il cui saldo dovrà' essere versato contestualmente all'effettiva disponibilità della sepoltura ed in corrispondenza della tariffa in vigore al momento.

4) Per le concessioni di cui all'art. 49, lettera d), rilasciate in regime di perpetuità e le cui sepolture di riferimento si trovano nella condizione accertata di completamento della capienza di cui al successivo art. 53 comma 2°, gli aventi titolo possono ripristinarne l'esercizio d'uso qualora si rendano nuovamente disponibili, nella sepoltura medesima, spazi idonei destinati alla tumulazione o inumazione in seguito ad eventuali possibili ed accertabili operazioni di estumulazioni e riduzioni o cremazioni a termini dei precedenti artt. 35 e 37 , di cadaveri ivi tumulati o inumati rispettivamente, ovvero a seguito di ampliamento, regolarmente approvato, della sepoltura medesima;

5) La concessione non può essere rilasciata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

È vietata tra privati la cessione della titolarità della concessione e del diritto d'uso delle sepolture.

Le cessioni fatte in violazione a tale divieto sono nulle di pieno diritto e non hanno effetto alcuno;

6)Nei casi di utilizzo di sepoltura privata mancante del riscontro della relativa concessione o comunque in difformità delle disposizioni in merito, è consentita la regolarizzazione, con apposito atto del Responsabile competente dei servizi cimiteriali e previa apposita e circostanziata richiesta degli interessati, osservando le procedure in rapporto alle situazioni contemplate nei commi successivi ed in base ai seguenti criteri:

a) la regolarizzazione, con esclusione della situazione di cui al successivo comma 11), è limitata alle situazioni per cui sia accertato il loro verificarsi prima dell'entrata in vigore del precedente Regolamento Com.le di P.M. approvato con delibera del C.C. n. 43 del 13.03.1984 e cioè prima del 2/8/1984;

b) ogni istruttoria è corredata da relazione tecnica inerente l'esistenza, la posizione, le caratteristiche, le dimensioni ed ogni altra utile informazione relativamente alla sepoltura oggetto della regolarizzazione concessoria;

c) qualora l'accertamento tecnico riscontri un'eccedenza di occupazione d'area della sepoltura privata rispetto alla superficie già concessa o comunque risultante prestabilita da precedente documentazione, la regolarizzazione è subordinata all'effettuato versamento del corrispettivo tariffario vigente riferito all'eccedenza medesima.

7) Nel caso di trasferimento della titolarità d'uso di loculo e/o celletta ossario, avvenuto fra privati, la regolarizzazione di cui al precedente comma 6) è così prevista:

7.1) se è rintracciabile l'originaria concessione e sussiste apposita scrittura privata di trasferimento comunque convalidata dal Comune, anche con semplice lettera di conferma del legale rappresentante (Sindaco, Podestà, ecc.), è da ritenersi a tutti gli effetti acquisita la titolarità della detta concessione e soggetta alle norme della stessa cui comunque si farà riferimento nelle necessarie citazioni. Il provvedimento di regolarizzazione è limitato alla

semplice presa d'atto di modifica intestazione della concessione originale;

7.2) in assenza anche di uno solo degli elementi e documenti di cui al precedente punto 7.1), ma accertata la presenza nel loculo di cadavere (nella celletta, di resti) di persona avente relazione di parentela o affinità con l'interessato al riconoscimento di concessione ovvero sia comprovato (anche con dichiarazione sostitutiva atto notorio resa ai sensi di legge) che quest'ultimo non abbia mai utilizzato detto loculo (celletta), l' atto di regolarizzazione dispone l'utilizzo per il periodo massimo previsto dal vigente Regolamento Comunale di P.M. con decorrenza :

-dalla data dell'atto medesimo per loculo (celletta) non utilizzato;

-dalla data di tumulazione in caso di presenza di cadavere (resti);

L'atto di cui sopra è soggetto a sottoscrizione per accettazione dell'interessato.

7.3) in assenza di qualsiasi documentazione/contratto di concessione, il loculo (celletta), oggetto della vantata concessione, se libero potrà essere concesso a termini del vigente Regolamento Com.le di P.M. (pagamento tariffa + atto di concessione), se occupato da cadavere (resti) di persona avente relazione di parentela o affinità con l'interessato si procederà come previsto al precedente punto 7.2);

8) Nel caso in cui l'atto di riferimento preveda il termine della concessione del loculo e/o della celletta ossario con eventuale possibilità di rinnovo, se non risulta richiesto nè formalizzato alla scadenza, si applicano, per analogia, le procedure previste al precedente art. 35 e quindi estumulazione cadavere (resti) e traslazione in campo comune (ossario comune) previo avviso al titolare o suoi successori, ovvero mediante affissione pubblica. L'apposito provvedimento dispone contestualmente l 'estinzione della concessione ai sensi del successivo art. 61.

9) Nel caso di trasferimento, anche parziale, della titolarità d'uso avvenuto tra privati di aree riservate e/o manufatti per tomba di famiglia, la regolarizzazione di cui al precedente comma 6) è così prevista:

9.1) in presenza di originaria concessione e di scrittura privata di trasferimento comunque convalidata dal Comune, anche con semplice lettera del legale rappresentante (Sindaco , Podestà ecc.) è da ritenersi a tutti gli effetti acquisita la titolarità della detta concessione e soggetta alle norme della stessa cui comunque si farà riferimento nelle necessarie citazioni.

In caso di parziale trasferimento, l'area è percentualizzata proporzionalmente al n° di loculi che vengono menzionati nella scrittura di trasferimento. L' apposito provvedimento è limitato alla presa d'atto di modifica intestazione contrattuale;

9.2) In mancanza anche di uno solo degli elementi e documenti di cui al precedente punto 9.1), l'apposito provvedimento di regolarizzazione della vantata concessione (anche se parziale) dispone la sottoscrizione dello stesso riportante le condizioni del vigente Regolamento, compresa la durata decorrente dalla medesima data del provvedimento;

9.3) in assenza di qualsiasi riferimento ed accertata la presenza nella tomba di cadavere/i di persona/e aventi relazioni di parentela o affinità con l'interessato si applica la procedura prevista a termini del successivo art. 95.

10) Nel caso di assenza di regolare atto di concessione di area riservata e/o manufatti per tomba di famiglia e purché non siano in uso in conseguenza di trasferimento fra privati, la regolarizzazione di cui al precedente comma 6) è così prevista:

10.1) in presenza di ricevuta o comunque di riferimento scritto di avvenuto versamento al Comune del corrispettivo e/o di documentazione dell'avvenuta assegnazione dell'area (o manufatto) cimiteriale ovvero dell'autorizzazione (licenza edilizia) alla costruzione della sepoltura, il provvedimento di regolarizzazione riconosce e autorizza l'uso di detta area/sepoltura, con decorrenza dalla data dell'atto medesimo ed alle condizioni del vigente regolamento di Polizia Mortuaria, ivi compresa la durata. Il predetto provvedimento è soggetto a sottoscrizione per accettazione da parte dell'interessato.

10.2) in assenza di documentazione comprovante l'assegnazione in concessione dell'area (manufatto) si applica la procedura prevista a termini del successivo art. 95.

11) Nel caso di atto concedente ad uno o più soggetti di area riservata e/o manufatti per tomba di famiglia per cui sia riscontrato estensibile il diritto alla cointestazione anche ad altri fin dall'inizio della concessione, ovvero ai legittimi loro successori, per la regolarizzazione di cui al precedente comma 6), l'apposito provvedimento dispone la semplice presa d'atto di integrazione alla originale intestazione della concessione, previo rilascio di idonea dichiarazione a conferma resa ai sensi di legge da parte del/degli intestatari della concessione purché, agli atti, risultino indicati nell'iniziale domanda di assegnazione di area o sulla successiva ed eventuale autorizzazione di costruzione della tomba (licenza edilizia) i nominativi, o loro successori, per cui viene richiesta la cointestazione della concessione.

ARTICOLO 53

Uso delle sepolture private

1) Le tumulazioni nelle sepolture di cui all'art. 49 lettera a) e b) sono vincolate e limitate ai nominativi riportati nell'atto di concessione della sepoltura medesima, salvo quanto previsto all'art. 49 comma 2bis, osservate le disposizioni di cui all'art. 19, 2° comma. Le limitazioni e vincoli anzidetti non sono applicabili a tali sepolture i cui atti di concessione abbiano durata perpetua o novantanovennale per cui è confermato il loro utilizzo a termini delle rispettive condizioni contrattuali;

3) Nel caso in cui venga modificata la destinazione d'uso delle sepolture di cui all'art. 49 comma 2 lettera a) come come previsto dal comma 2 bis dello stesso articolo, il concessionario è tenuto a presentare formale comunicazione e tale modifica verrà recepita dall'ufficio competente, previo pagamento del costo della pratica amministrativa così come da tariffa vigente al momento della presentazione della richiesta;

2) Nelle sepolture di cui all'art. 49 lettera c) e d) possono essere tumulate i cadaveri o resti mortali del concessionario e dei suoi familiari, legati allo stesso da vincoli di parentela in linea diretta ascendente e discendente, in linea collaterale fino al 3° grado, del coniuge o convivente, anche "more uxorio" e degli affini fino al 2° grado.

Al solo concessionario (ai suoi legittimi successori riconosciuti) spetta il diritto di disporre per le tumulazioni di cui sopra. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza fisica del sepolcro, intendendosi riferita agli spazi esclusivamente destinati alle sepolture.

Se il concessionario è un ente, il diritto d'uso della sepoltura è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, previa apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente medesimo.

Non sarà consentita la tumulazione nelle sepolture private succitate di cadaveri di persone estranee e non comprese tra quelle sopra previste, salvo che, tutti gli aventi titolo sottoscrivano e rilascino apposita dichiarazione, da conservarsi agli atti, con la quale consentano la tumulazione, nelle sepolture anzidette, di cadavere di persona estranea, previo pagamento dell'apposita tariffa, con contestuale dichiarazione che l'operazione avviene senza alcun fine di lucro o di speculazione.

3) Ogni tumulazione nelle sepolture di cui al precedente art. 49 deve essere preventivamente segnalata dagli aventi titolo o loro delegati al competente ufficio servizi cimiteriali che, accertatane la regolarità in funzione della concessione di riferimento e rispetto alle norme riportate nel presente Regolamento, rilascia apposito nulla-osta riportante le indicazioni indispensabili per la tumulazione/inumazione richiesta e da consegnarsi al personale addetto al Cimitero di destinazione.

4) Qualora l'accertamento di cui sopra abbia esito negativo o per ragioni diverse non possa essere tempestivamente riscontrato, l'interessato, ai fini del rilascio del nullaosta soprariportato, è tenuto a presentare:

-apposita richiesta per l'avvio della corrispondente procedura, tra quelle previste al precedente art. 52, con impegno di provvedere a farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nessuno escluso, dalla costituzione e rilascio ex novo di regolare concessione in caso di

mancato o irregolare riscontro agli atti del Comune di Copparo di idonea documentazione a comprova della pretesa concessione, ovvero, ed in alternativa, a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla rimozione e traslazione del cadavere tumulato nella sepoltura sopra individuata ad altra sepoltura privata regolarmente concessa.

- contestuale dichiarazione, resa a termini di legge, nella quale siano riportate le generalità complete di tutte le persone, in vita, individuate quali aventi pienamente titolo a tutti gli effetti alla concessione cimiteriale relativa alla sepoltura privata cui è destinata la tumulazione richiesta;

5) È consentita nelle sepolture individuate all'art. 49 lettera c) e d) la collocazione di una o più cassette di resti e di urne cinerarie di cui al precedente art. 7 , in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, compatibilmente allo spazio disponibile.Tale possibilità è consentita anche per le sepolture individuate alle lettere a) e b) purché i rispettivi atti di concessione, eventualmente anche previa e successiva adozione di provvedimento di modifica, lo prevedano esplicitamente con l'indicazione nominativa di riferimento ai resti mortali di cui sopra. È altresì consentita in tali sepolture (lettere a- e b-, art. 49) i cui atti di concessione abbiano durata perpetua o novantanovennale.

ARTICOLO 54

Manutenzione- Gestione

1) I concessionari di aree di cui all'art. 49 lettera d) ed i concessionari di manufatti costruiti dal Comune di cui alla lettera c) dello stesso articolo, devono mantenere le opere ed i monumenti, per tutto il tempo della concessione, in solido e in decoroso stato.

La manutenzione relativa alle sepolture di cui alle lettere a) e b) del già citato art. 49 sono a carico dei privati concessionari.

Gli interventi di manutenzione riguardanti le parti di fabbricato di uso comune ove sono ricomprese le sepolture di cui sopra, sono programmati e disposti dal Comune che determinerà ed addebiterà, tenuto conto della spesa complessivamente sostenuta ed a titolo di compartecipazione, gli oneri a carico dei concessionari in rapporto al numero dei loculi e/o cellette ossario-nicchie cinerarie in loro uso.

2) I concessionari di aree in uso per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie di cui all'art. 49 lettera d) sono tenuti a provvedere all'adeguata sistemazione dell'area stessa provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e in decorso stato l'area medesima.

3) In caso di sepoltura privata risultante in stato di abbandono e degrado per incuria o per estinzione degli aventi diritto, il Comune può provvedere direttamente per i necessari interventi, ivi compresa la rimozione delle parti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, al concessionario o comunque agli aventi titolo di successione, accertati o presunti, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Le spese relative e conseguentemente sostenute saranno per intero addebitate ai predetti

4) Ai titolari di concessioni in regime di perpetuità per sepolture private nei cimiteri comunali il Comune potrà richiedere il pagamento di una quota annuale a titolo di compartecipazione ai costi gestionali degli stessi la cui entità è rapportata al numero dei posti/sepoltura in loro uso e determinata dal competente organo comunale sulla base dei costi effettivamente sostenuti per tale attività.

ARTICOLO 55

Subentri - Divisioni

1) In caso di decesso del titolare di concessione di sepoltura privata, possono subentrare gli aventi titolo, nelle persone di cui al precedente art. 53, 2° comma (con esclusione degli affini), i quali rispondono in solido a norma di legge degli obblighi derivanti dalla concessione e sono tenuti, entro un anno, a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale questa loro qualità allegando inoltre apposita dichiarazione resa ai sensi di legge.

2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal competente servizio concessioni esclusivamente a favore delle persone più sopra indicate, che assumono la qualità di concessionari.

3) Trascorso il termine di cui sopra (un anno) senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza con preavviso da farsi nei modi e termini ritenuti più opportuni a seconda dei casi.

4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

6) Più concessionari delle sepolture di cui all'art. 49 - lettere c) e d), possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione di cui risultano cointestatari.

7) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e con dichiarazione resa ai sensi di legge, in forma congiunta o separata, da tutti i concessionari aventi titolo.

8) Uno o più concessionari possono comunicare la rinuncia definitiva al diritto di concessione. In tal caso, la rinuncia comporta l'attivazione dei procedimenti contemplati al successivo art. 56.

9) Tali richieste e comunicazioni sono recepite e registrate dal competente Ufficio Concessioni Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

10) La divisione e l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

11) Con atto pubblico o scrittura privata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità' della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 56

Rinunce a concessioni sepolture private

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni per sepolture private nei cimiteri comunali, a termini delle condizioni ed in corrispondenza delle tipologie di seguito riportate:

A) sepolture di cui all'art. 49, lettere a) e b)

quando risultino libere da cadaveri/resti / ceneri e qualora ne sia accertata la possibilità di riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale anche a termini di quanto previsto al 5° comma del precedente art. 28, è riconosciuto, a favore del o dei rinuncianti aventi titolo, del rimborso di una somma risultante dall'applicazione della seguente formula:

IMPORTO TARIFFA VIGENTE (alla data del provvedimento) X N. __ ANNI DI DURATA RESIDUA
N °__ ANNI DELLA CONCESSIONE x 3 (fraz. superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno)

Il valore residuo della concessione viene calcolato al momento dell'effettiva adozione dell'atto di retrocessione della sepoltura.

Per le concessioni a tempo indeterminato (perpetue), il rimborso è riconosciuto in misura pari ad 1/4 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune.

In caso di parere negativo circa la possibilità di riutilizzo, si procederà a termini del successivo art. 59.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna da parte dei rinuncianti.

B) sepolture di cui all'art. 49 lettera c)

quando risultino libere da cadaveri, ceneri o resti spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni o 75 anni, in misura rispettivamente pari a 1/297 e 1/225 della corrispondente tariffa o delle corrispondenti tariffe che concorrono a determinarne il valore, in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari a 1/4 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico del Comune a termini di quanto previsto al 5° comma del precedente art. 28.

In caso di parziale rinuncia i rimborsi sopra previsti saranno determinati in proporzione rispetto all'intero manufatto, tenuto conto di quanto stabilito al successivo comma 2.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso,

si applica quanto disposto dal successivo comma 2)

C) aree per sepolture di cui all'art. 49 lettera d) e manufatti

quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione e/o l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione ovvero quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito e in ogni caso, accertata la non presenza di cadaveri, ceneri o resti, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, il rimborso di una somma:

- per area concessa della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per area concessa in regime di perpetuità, a) se libera da manufatti in misura pari al 50%, b) se vi sono stati costruiti sopra manufatti in misura pari al 25% della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione della rinuncia da parte del Comune.

-per le opere costruite, il riconoscimento, previa accettazione, di un equo indennizzo, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili, allo stato delle opere ed alla accertata possibilità di un loro utilizzo secondo le vigenti norme, ovvero detraendo una somma pari alla spesa prevedibile per successivi interventi di messa a norma o di demolizione da parte del Comune. La valutazione deve tenere conto anche della capacità di attrattiva del manufatto nei confronti di possibili concessionari, vale a dire di quanto tempo potrà intercorrere tra la retrocessione ed una nuova riconcessione.

2) Le norme di cui al precedente comma 1), lett. B e C, si applicano anche alle cessioni parziali delle aree, con parziale o totale costruzione delle sepolture di cui sopra. La quantificazione dell'area parzialmente retrocessa ed oggetto di rimborso è così proporzionalmente determinata:

$$\frac{\text{Superficie Totale Area}}{\text{n. posti totali costruiti}} \times \text{n. posti sepoltura retrocessi}$$

(intendendosi per posti ogni singolo spazio destinato a sepoltura quali loculi, cellette, ecc.).

Nel caso di parziale costruzione si fa riferimento ai posti previsti nell'apposito progetto ed a quelli di cui il rinunciante avrebbe usufruito.

3) Le rinunce di cui al precedente comma 1), lett. B e C non possono essere soggette a vincoli o condizioni alcuna.

È data facoltà al concessionario rinunciante di indicare, in calce alla comunicazione della rinuncia stessa, uno o più nominativi di persone che ritenga interessate alla riconcessione.

È altresì facoltà del Comune, all'atto della successiva riconcessione, accogliere tale segnalazione che comunque costituirà titolo preferenziale.

ARTICOLO 57

Costruzione dell'opera-termini

1) La costruzione di manufatti funerari sulle aree avute in concessione d'uso per le destinazioni di cui all'art. 49 lett. d), devono essere realizzate previa richiesta del titolo abilitativo secondo le modalità previste nel suddetto titolo ed al successivo art. 77, pena la decadenza;
Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità' e consegna dell'area stessa.

2) Per giustificati motivi, valutati dal competente ufficio, il Concessionario può richiedere per iscritto che il suddetto termine venga prorogato fino ad un massimo di 12 mesi.
I titoli abilitativi di cui al precedente comma, prevedono come presupposto di legittimazione della richiesta, l'accertamento preventivo della regolare titolarità della concessione d'area in capo al richiedente.

ARTICOLO 58

Revoca

1) Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge in merito, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o, nel caso di perpetuità della concessione revocata, per la durata prevista al precedente art. 51, in corrispondenza del tipo di concessione, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e dei cadaveri dalla vecchia tomba alla nuova, mentre agli interessati faranno carico le sole ed eventuali spese inerenti al nuovo atto di concessione.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 gg. indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

4) Nel giorno indicato, le operazioni di traslazione avverranno anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 59

Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata oltre che nei casi previsti al precedente art. 55 , nei seguenti casi:

a) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 52, la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, o sia stata trasferita a terzi;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52, 5° comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio alla stabilità delle opere;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

g) quando le sepolture relative alle concessioni di cui al precedente art. 49 lettere a) e b), libere da cadaveri o resti non risultano idonee all'uso secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ovvero risultano già essere state utilizzate a termini delle condizioni di concessione.

h) quando siano decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente titolo.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui al comma precedente è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti segnalati dai competenti uffici.

ARTICOLO 60

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, per la traslazione a spese del Comune dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

2) Dopo di ché disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda del loro stato restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 61

Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalle specifiche norme di legge in merito.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

EROGAZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI.

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 62

Esclusiva-Ente gestore-Limiti del servizio

1) Il Comune gestisce il servizio di illuminazione elettrica votiva, garantendo ai cittadini la libertà di scegliere questo sistema oppure di utilizzare forme di illuminazione alternative, purchè preventivamente autorizzate dal Comune stesso.

2) Il servizio luci votive può essere interamente affidato al soggetto gestore dei servizi cimiteriali o ad altro soggetto esterno, che è tenuto ad applicare quanto previsto in questo Regolamento.

ARTICOLO 63

Modalità per la richiesta di erogazione del servizio

1) La domanda di attivazione del servizio deve essere compilata, singolarmente per ogni punto luce su apposito modulo a stampa e sottoscritta:

a) dal/dai titolare/i della concessione ovvero da parenti o persone interessate quando trattasi di sepoltura privata;

b) dai parenti o persone interessate richiedenti l'inumazione se trattasi di sepoltura in campo comune.

2) Il Comune, ovvero il soggetto gestore, si riserva di darvi corso entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, verificata la possibilità di eseguire l'allaccio dell'impianto.
Con il medesimo modulo il richiedente dichiara contestualmente di aver preso visione delle presenti condizioni nello stesso riportate e di accettarle incondizionatamente.

ARTICOLO 64

Durata del servizio- canone - riferimento

1) La durata dell'erogazione del servizio è coincidente con il periodo di sepoltura reale o residua, salvo comunicazione scritta di disdetta anticipata da parte dell'utente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene effettivamente l'allaccio. L'importo della prima quota del canone è costituita da tanti dodicesimi dell'importo del canone annuo prestabilito, pari al numero dei mesi residui a completamento dell'anno solare.

L'importo comprensivo del canone e della quota una-tantum di installazione/allaccio come sopra riportato è riferito ed addebitato ad ogni singolo punto luce richiesto con emissione di apposito documento contabile rilasciato dal competente Ufficio successivamente all'avvenuto allaccio ovvero contestualmente all'emissione del ruolo annuale.

ARTICOLO 65

Modalità versamento canone annuo - sanzioni

1) I versamenti dei canoni relativi alle annualità successive dovranno essere corrisposti in un'unica rata, anticipatamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo bollettino Pago PA o altro sistema di riscossione indicato dal Comune di Copparo.

2) Se l'utente non avrà ottemperato al pagamento del canone entro i termini sopra stabiliti e dopo il sollecito di cui al successivo art. 71, lettera a), il Comune, ovvero il soggetto gestore, cesserà l'erogazione del servizio intendendosi revocato ad ogni effetto. L'eventuale ripristino potrà essere consentito con le stesse modalità di cui al precedente art. 63 solo dopo il comprovato pagamento degli importi dei canoni insoluti. Le morosità saranno comunque oggetto di riscossione coattiva a termini della normativa vigente in materia nei confronti dell'inadempiente ovvero dell'eventuale successore subentrante nella titolarità della sepoltura di riferimento.

ARTICOLO 66

Forniture

1) Nel canone di cui al successivo art. 73 sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete. Ogni rata del canone ha valenza dall'1/1 al 31/12 di ogni anno.

ARTICOLO 67

Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza impianti

1) L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 68

Interruzioni per cause esterne

1) Il Comune di Copparo non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente fornitore di energia elettrica e per guasti o danni causati da forza maggiore. L'utente non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

ARTICOLO 69

Divieti

1) È vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo in facoltà del Comune di Copparo di interrompere anche il servizio. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune di Copparo, anche a mezzo di personale di ditte appositamente autorizzate.

ARTICOLO 70

Scadenza

1) L'erogazione del servizio si intende valida per tutta la durata della concessione cimiteriale ovvero per tutto il periodo di inumazione, salvo disdetta anticipata di cui al successivo art. 72. Al termine della naturale rotazione di sepoltura scadrà anche l'erogazione del servizio, salvo richiesta rinnovo da parte dell'interessato.

ARTICOLO71

Modalità gestionali del servizio

1) Il servizio concessioni cimiteriali provvede alla trasmissione dell'intera documentazione relativa all'attivazione e/o disattivazione del servizio ed aggiornamento nominativi utenti, sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute, al competente Ufficio entrate con cadenze mensili finalizzate alla iscrizione o cancellazione o modifica negli appositi ruoli per le riscossioni dei canoni annuali.

2) Il competente Ufficio entrate provvede:

a) al controllo e verifica dei versamenti, ai solleciti di pagamento nei confronti degli utenti;

b) trasmette all'Ufficio concessioni cimiteriali, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco degli utenti morosi ai fini di quanto previsto dal precedente art. 65, comma 2;

c) predispone la formazione del ruolo coattivo per il recupero delle morosità.

ARTICOLO72

Modalità di recesso anticipato

1) Gli utenti possono richiedere l'anticipata cessazione del servizio inviando apposita istanza scritta che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio comunale amministrativo competente - Servizi Cimiteriali ovvero al soggetto gestore e avranno decorrenza dal1 gennaio dell’anno successivo.
Le richieste pervenute oltre tale data avranno decorrenza comunque dal 1 gennaio successivo alla ricezione della richiesta.

ARTICOLO73

Tariffe

1) Il valore relativo al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le tariffe approvate con apposito atto del competente Organo comunale.

ARTICOLO74

Modifiche

1) Per qualunque modificazione richiesta dall'utente ad un impianto esistente, ivi compreso il trasferimento in altra sepoltura, debitamente autorizzata dall'Ufficio Comunale competente, all'utente stesso non farà carico spesa alcuna purché non vi siano variazioni nel numero di punti luce, ferma restando inoltre la quota relativa al canone già in essere.

ARTICOLO 75

Esecuzione e consistenza impianti

1) Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune di Copparo.
S'intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente e cioè la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione in cavetto con relativa scatola di presa, gli speciali portalampade e lampadine di apposita costruzione, l'impianto cioè regolamentare.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di taglio, di muratura, formazione di incavi e loro chiusura a perfetta regola d'arte, nonché l'impianto elettrico.

I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore e decoratore, ecc. sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 76

Situazioni precedenti

1) Per le situazioni pregresse ed ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al precedente art. 63, lettere a) e b), il competente ufficio Concessioni Cimiteriali procederà per gli opportuni aggiornamenti con apposita istruttoria d'Ufficio ed in contraddittorio con i soggetti interessati.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 77

Accesso al Cimitero

1) Per l'esecuzione degli interventi edilizi quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2) I lavori anzidetti di riparazioni o manutenzioni straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori e i privati cittadini dovranno munirsi di idoneo titolo abilitativo, in funzione dell'intervento edilizio richiesto.

3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del soggetto gestore del cimitero.

4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero, azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5) Le suddette imprese dovranno preventivamente consegnare al custode del cimitero od ai competenti Uffici comunali l'elenco nominativo del personale, compresi soci e/o titolari o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, il quale è tenuto ad osservare un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al precedente art. 43.

Le eventuali successive modifiche al predetto elenco dovranno essere comunicate nelle stesse forme a cura dell'impresa entro due giorni dal loro verificarsi.

6) le ditte che effettuino lavori all'interno dei cimiteri del Comune di Copparo devono essere autorizzate dall'ufficio cimiteriale o dal soggetto gestore dei cimiteri e sono tenuti a versare la tariffa deliberata in consiglio comunale.

ARTICOLO 78

Autorizzazioni - permessi di costruzione - ricordi funebri in sepolture private

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati secondo le vigenti normative in materia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

3) Il numero dei loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie ecc. è fissato in ragione dell'area concessa ed in relazione alle previsioni vigenti del corrispondente piano cimiteriale. Eventuali ulteriori e successive costruzioni sono soggette al pagamento per ogni loculo o celletta o nicchia in più, del canone di tariffa.

4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualora durante la realizzazione dell'opera si rinvenissero resti di preesistenti sepolture o di natura diversa , comunque di impedimento a proseguire dei lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile Area Tecnica che disporrà per la relativa rimozione a carico del Comune ovvero, nell'impossibilità per comprovati motivi, all'assegnazione di altra corrispondente area, fatto salvo l'eventuale e giusto ristoro da riconoscersi a favore dell'interessato in caso di conseguenti danni subiti, accertati in contraddittorio con lo stesso;

6) I progetti di costruzione dei manufatti funerari aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi alle tipologie indicate dal corrispondente piano cimiteriale dei Cimiteri ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, saranno eseguiti dopo gli adempimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo e quelli previsti al precedente art. 77.

7) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del 1° comma.

8) I titoli edilizi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 77, comma 3.

10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del predetto responsabile lapidi, ricordi, ecc..

ARTICOLO 79

Responsabilità e rimborso spese

1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2) Il Comune potrà richiedere ai concessionari predetti il rimborso delle spese per i consumi di acqua, energia elettrica eventualmente erogati dai propri impianti ed utilizzati per l'esecuzione delle opere suddette.

ARTICOLO 80

Recinzione aree - Materiali di scavo

1) Durante l'esecuzione delle opere edilizie, l'impresa, a sua cura e spese, dovrà delimitare e segnalare l'area oggetto d'intervento mediante apposite recinzioni o altre opere provvisionali atte ad eliminare qualsiasi possibilità di accesso all'area interessata dai lavori da parte di estranei, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.

2) È vietato occupare spazi attigui, senza preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 81

Introduzione e deposito di materiali

1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei minerali.

3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 82

Orario di lavoro

1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dallo stesso predetto Responsabile.

ARTICOLO 83

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1) Il Responsabile dei servizi cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 84

Vigilanza

1) Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla, per quanto di competenza, a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, rilevando, disponendo o contestando eventuali non corrispondenze dell'esecuzione ai progetti approvati. In tal caso saranno adottati da parte del Responsabile competente in materia i provvedimenti previsti dalla vigente disciplina normativa.

2) L'ufficio Tecnico Comunale unitamente al competente ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. accerterà a lavori ultimati la conformità edilizia delle opere eseguite e, nel caso di risultato favorevole, certificherà l'usabilità e l'agibilità del manufatto funerario. Copia del certificato, per la conservazione agli atti, dovrà essere depositata presso l'ufficio competente per la tenuta degli atti di concessione cimiteriale.

CAPO II
ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 85

Funzioni - Autorizzazione

1) Il servizio di attività funebre è inteso, svolto e autorizzato ai sensi ed a termini delle vigenti norme di legge e disposizioni regolamentari in materia da imprese pubbliche e private e comprende:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso purché debitamente delegate dall'avente titolo;
- fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2) L'ufficio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 13 della L.R. 29.07.2004, n. 19 e di cui alla già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2005, è individuato presso lo sportello unico per le Attività Produttive.

ARTICOLO 86

Divieti

1) È fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui al precedente art. 85:

a) di assicurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza, strutture sanitarie pubbliche o private, locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;

b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, così pure nel trasporto dei feretri vuoti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 87

Mappa

1) Presso l'ufficio competente per la conservazione delle Concessioni Cimiteriali è tenuto, per ciascun cimitero, un registro delle sepolture in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari con riferimento ai relativi atti di concessione di cui copia è conservata nell'ufficio medesimo.

Tale registro è denominato mappa e può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali di cui al precedente art. 25.

ARTICOLO 88

Annotazioni in mappa

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque, ogni operazione cimiteriale.

2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni.
a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica delle sepolture con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
d) le generalità del concessionario/concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale (o di repertorio) cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 89

Registro giornaliero operazioni cimiteriali

1) Il responsabile del Servizio di Custodia è tenuto a redigere in duplice copia, secondo le vigenti disposizioni normative in materia, il registro delle operazioni cimiteriali riportate al precedente art. 17, comma 6.

2) Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 90

Schedario dei defunti

1) Viene istituito presso ogni cimitero lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) Il responsabile del Servizio Custodia, sulla scorta del registro di cui all'art. 89, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.

3) In ogni scheda sarà riportato:
   a) generalità del defunto;
   b) numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 87.

ARTICOLO 91

Scadenziario delle concessioni

1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare le sepolture.

2) L'ufficio Concessioni Cimiteriali competente è tenuto a predisporre entro il 30 Settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza per l'anno successivo.

3) Copia dell'elenco di cui sopra verrà inviata ad ogni custode di cimitero che sarà tenuto ad eseguire d'ufficio le esumazioni e/o estumulazioni occorrenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 92

Sanzioni

1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che le stesse non costituiscano violazioni di disposizioni legislative e regolamentari in materia, nazionali e regionali ovvero del T.U. delle LL.SS., per le quali le medesime norme dispongono in merito, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 29.07.2004, n. 19 sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, come segue:

-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo I, capo I, al Titolo IV e al Titolo V, capo I,	da	€ 250,00	a	€	750,00
-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo I, capo II e al Titolo II	da	€ 500,00	a	€	1.500,00
-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo III	da	€ 1.000,00	a	€	3.000,00
-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo V, capo II	da	€ 2.500,00	a	€	7.500,00

2) Le modalità, i termini temporali inerenti l'accertamento e contestazione delle violazioni, la notifica, l'addebito e pagamento delle sanzioni sono regolate con apposito e specifico provvedimento del competente organo comunale.

ARTICOLO 93

Cautele

1) Chiunque, avente causa e titolo, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di eventuali altri interessati aventi parimenti causa e titolo, ovvero cointestatari di concessione.

2) In caso di contestazione e/o conflittualità tra diversi soggetti, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia contemplate nel presente Regolamento, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 94

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1) Per l'esercizio del diritto d'uso sussistente prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/42 n. 1880, relativo a sepoltura privata per le quali non risulti esser stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2) In tal caso il Comune, previa apposita richiesta e contestuale dichiarazione resa dagli interessati ai sensi di legge ed espletato ogni utile accertamento, provvede alla stipula dell'atto regolare di concessione a sanatoria ai fini del riconoscimento del diritto d'uso nei termini previsti dal presente Regolamento con la sola esclusione di addebiti tariffari.

ARTICOLO 95

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1) Le rimesse di carri funebri devono rispondere ai necessari requisiti igienico-sanitari ed organizzativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ARTICOLO 96

Efficacia delle disposizioni del regolamento e abrogazione di norme precedenti

1) Le disposizioni inerenti alle sepolture private contenute nel presente Regolamento, ivi comprese quelle relative alla durata di concessione, si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, purché e solo se risultanti quali condizioni di miglior favore nei confronti del concessionario. La loro estensione ai precitati atti di concessione è disposta previa specifica richiesta degli interessati e successiva adozione di apposito atto di modifica e/o integrazione;

2) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia.

4) Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 33 del 2.03.1995 come successivamente modificato , il Regolamento/Condizioni generali di abbonamento al servizio di illuminazione elettrica votiva comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 13.03.1995, come successivamente modificato, ed il Regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri approvato con delibera del C.C. n. 130 del 09.09.1994, come successivamente modificato, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente.

5) È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto diversamente disposto da norme regolamentari e disposizioni di legge dello Stato e della Regione in materia.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I –SERVIZI – FINALITA' - COMPETENZE

ART. 1 – Oggetto –vigilanza - definizioni
ART. 2 - Responsabilità e Competenze
ART. 3 - Atti a disposizione del pubblico
ART. 4 - Servizi Gratuiti e a pagamento
ART. 5 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa e accertamenti decessi

ART. 6 Osservazione dei cadaveri, autorizzazione al seppellimento

ART. 7 – Contenitori per trasporti
ART. 8 - Fornitura gratuita di feretri
CAPO II - TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

ART. 9 - Esercizio del Servizio Trasporti Funebri
ART. 10 - Modalità di trasporto e percorso
ART. 11 – Veicoli per trasporti funebri
ART. 12 - Orario dei trasporti
ART. 13 - Riti religiosi e civili
ART. 14 - Trasferimento senza funerale
ART. 15 - Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II

LUOGHI DI SEPOLTURE

CAPO I - CIMITERI

ART. 16 - Cimiteri comunali e sepolcri privati fuoririri dai cimiteri
ART. 17 - Disposizioni generali - vigilanza
ART. 18 - Reparti speciali nel cimitero
ART. 19 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
ART. 20 - Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni

CAPO II – RIFERIMENTI TECNICI
ART. 21 - Costruzione, dei cimiteri, piani cimiteriali, soppressioni, disposizioni tecniche generali
ART. 22 - Planimetrie presso l'ufficio Tecnico Comunale

CAPO III – SERVIZI CIMITERIALI

ART. 23 - Camera mortuaria

ART. 24 - Ossario – cinerario comune

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART. 25 - Disposizioni generali
ART. 26 – Posti per inumazioni di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici
ART. 27 - Cippo
ART. 28 - Tumulazione
ART. 29 - Depositi in loculi provvisori del Comune o in concessione a privati

CAPO V – CREMAZIONE – CINERARIO COMUNE

ART. 30 - Cremazione
ART. 31 – Trasporto e consegna urne cinerarie, affidamento personale

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 32 - Esumazioni ordinarie

ART. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
ART. 34 - Esumazione straordinaria
ART. 35 - Estumulazione
ART. 36 - Operazioni vietate - denuncia
ART. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
ART. 38 - Raccolta delle ossa - Destinzione materiali rinvenuti
ART. 39 - Cadaveri aventi oggetti da recuperare
ART. 40 - Disponibilità dei materiali

CAPO VII –POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 41 - Orario
ART. 42 - Disciplina dell'ingresso
ART. 43 - Divieti speciali
ART. 44 - Fiori e piante ornamentali
ART. 45 - Materiali ornamentali
ART. 46 - Riti funebri
ART. 47 - Epigrafi, monumenti, ecc., sulle tombe nei campi comuni
ART. 48 - Reclami, osservazioni, proposte

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 49 - Sepolture private
ART. 50 - Concessione per sepolture private
ART. 51 - Durata delle concessioni cimiteriali
ART. 52 - Modalità di concessione cimiteriale
ART. 53 - Uso delle sepolture private
ART. 54 - Manutenzione - Gestione
ART. 55 - Subentri - Divisioni
ART. 56 - Rinunce a concessioni sepolture private ART. 57 - Costruzione dell'opera - termini
ART. 58 - Revoca
ART. 59 - Decadenza
ART. 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
ART. 61 - Estinzione

TITOLO IV

EROGAZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI

ART. 62 - Esclusiva-Ente gestore-Limiti del servizio
ART. 63 - Modalità per la richiesta di erogazione del servizio
ART. 64 - Durata del servizio- canone - riferimento
ART. 65 - Modalità versamento canone annuo - sanzioni
ART. 66 - Forniture
ART. 67 - Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza impianti
ART. 68 - Interruzioni per cause esterne
ART. 69 - Divieti
ART. 70 - Scadenza
ART. 71 - Modalità gestionali del servizio
ART. 72 - Modalità di recesso anticipato
ART. 73 - Tariffe
ART. 74 - Modifiche
ART. 75 - Esecuzione e consistenza impianti
ART. 76 - Situazioni precedenti

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ATTIVITA'FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 77 - Accesso al cimitero
ART. 78 - Autorizzazioni – permessi di costruzione –ricordi funebri in sepolture private
ART. 79 - Responsabilità e rimborso spese
ART. 80 - Recinzione aree - materiali di scavo

ART. 81 - Introduzione e deposito di materiale
ART. 82 - Orario di lavoro
ART. 83 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemora-
zione dei Defunti
ART. 84 - Vigilanza

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 85 - Funzioni - licenza
ART. 86 - Divieti

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 87 - Mappa
ART. 88 - Annotazioni in mappa
ART. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
ART. 90 - Schedario dei defunti
ART. 91 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 92 - Sanzioni
ART. 93 - Cautele
ART. 94 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento
del rapporto concessorio
ART. 95 - Rimessa di carri funebri - Norma transitoria
ART. 96 - Efficacia delle disposizioni, del Regolamento abrogazione di norme
precedenti

ALLEGATO " A" AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ELENCO CONCESSIONI - OPERAZIONI CIMITERIALI E CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTI DA ADDEBITARE ALL'UTENZA

PREMESSA

L'elenco di seguito riportato, indica le voci corrispondenti a concessioni ed operazioni cimiteriali che devono essere addebitate all'utenza e quantificate con provvedimento della Giunta Comunale in base ai seguenti criteri, fermo restando quanto già disposto all'art. 50 - 4° e 5° comma:

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture a inumazione o tumulazione: determinazione costi a mq.
02) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti o messi a disposizione dal Comune, a sistema di tumulazione.
a) individuale (loculo): determinazione costo a "corpo";
b) per famiglie e collettività: determinazione risultante dalla sommatoria costo area occupata di cui alla voce 01 + valore del manufatto.
03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario e di nicchie cinerarie: determinazione costo "a corpo";
04) Autorizzazioni e provvedimenti amministrativi a seguito di specifica richiesta: recupero spese costo pratica;

OPERAZIONI CIMITERIALI

01) tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, cremazioni, dispositivi per riduzione tempi mineralizzazione cadaveri: recupero spese costi prestazioni e materiali risultanti dalle indicazioni del gestore;
02) Dispersione ceneri all'interno dei cimiteri: determinazione unica "una tantum" di importo inferiore a quello massimo fissato dal Ministero dell'Interno.

TRASPORTI FUNEBRI

01) diritto fisso su ogni trasporto di cadavere o salma di cui all'art. 9/7: determinazione con riferimento alla media dei valori imposti dai Comuni limitrofi

LUCI VOTIVE

01) Contributo "una tantum" spese impianto e adduzione energia elettrica (art. 64): recupero costi di realizzazione;

02) Canone annuale erogazione energia elettrica e manutenzione (art. 64): recupero costi di conduzione e materiali risultanti dalle indicazioni del gestore.